

STATUTO

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE".
2. La Fondazione è ente di diritto privato.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede legale in Torino, Via Santa Maria n. 1

Art. 3 – Finalità e scopi

1. La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte, non ha finalità di lucro, è apolitica ed aconfessionale.
2. Gli scopi primari della Fondazione consistono nella valorizzazione della professione di avvocato, nell'erogazione di servizi in favore dell'avvocatura, nella promozione e nell'aggiornamento della cultura giuridica e forense.
3. Per perseguire tali scopi la Fondazione assume iniziative dirette, tra l'altro, a:
 - attrezzare una sede in grado di fornire agli avvocati, torinesi e non, servizi di accoglienza, culturali e del tempo libero dall'impegno professionale;
 - istituire corsi di formazione e di aggiornamento professionale giuridico e forense, anche in collaborazione con altri enti ed in particolare con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
 - promuovere e realizzare iniziative per la diffusione della cultura giuridica e della conoscenza del diritto, nonché per la valorizzazione della professione di avvocato;
 - costituire biblioteche;
 - istituire borse di studio su temi afferenti la cultura giuridica e forense;
 - promuovere, finanziare, patrocinare manifestazioni culturali inerenti gli scopi istituzionali;
 - assumere ogni altra iniziativa, anche editoriale, idonea a perseguire gli scopi istituzionali.
4. La Fondazione può compiere qualsiasi operazione, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, partecipare a società, consorzi, associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari.

Art. 4 – Soci

1. Sono soci fondatori gli enti e le persone fisiche intervenute in sede di costituzione della fondazione o che a quest'ultima chiederanno di aderire entro un anno dalla data di costituzione.
2. Sono soci ordinari gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Torino o già iscritti per almeno un triennio, anche se in pensione, e che abbiano aderito alla fondazione e coloro che saranno nominati soci di onore dal Consiglio di Amministrazione, anche non avvocati, con riferimento al contributo che gli stessi potranno portare o hanno portato al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 5 – Entrate

1. Le entrate della Fondazione sono costituite da:
 - eventuali quote di sostegno;
 - redditi derivanti dal patrimonio;
 - contributi dei fondatori e dei sostenitori;
 - contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
 - liberalità, legati, eredità, erogazioni e ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

Art. 6 – Patrimonio

1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito dai beni facenti parte della dotazione iniziale (come ridotta con delibera consiliare in data 18 novembre 2005) e dai beni e proventi che vengono a tale destinazione deliberati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di una disponibilità economica che consenta il perseguimento dello scopo statutario.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura che i proventi ed i beni attribuiti alla Fondazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono onorifiche e di servizio all'avvocatura torinese e pertanto non sarà previsto alcun compenso o indennità.

Art. 8 – Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, presiede il Consiglio di Amministrazione ed è da questo nominato a maggioranza dei membri in carica.

Il Presidente, inoltre:

- convoca il Consiglio di Amministrazione;
- indica gli argomenti da trattare nelle sedute;
- sottoscrive gli atti e le delibere e ne cura l'attuazione;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione che provvede alla ratifica;
- cura l'osservanza del presente statuto.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 7 (sette) membri, dei quali:

- il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere pro-tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
- un membro nominato da quest'ultimo Consiglio;
- tre membri indicati dai soci fondatori in sede costitutiva e successivamente designati a maggioranza relativa dai soci fondatori e ordinari a tal fine convocati dal Presidente o da lui interpellati per via epistolare.

2. La durata in carica dei membri del Consiglio è, per quanto riguarda Presidente, Segretario e Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (che sono rieleggibili), pari alla durata di dette loro cariche (due anni), mentre gli altri membri (che non sono rieleggibili) durano in carica per un triennio e mantengono la carica fino alla designazione dei componenti del successivo triennio.

3. Spetta al Consiglio: determinare ed attuare gli indirizzi a cui si devono attenere le attività della Fondazione; realizzare le attività istituzionali della Fondazione compiendo ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione; approvare il regolamento di organizzazione dell'ente ed ogni altro regolamento; approvare entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio dell'anno solare precedente; deliberare sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento della fondazione; nominare i liquidatori.

4. Il Consiglio nomina il Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato in seduta ordinaria due volte all'anno; in seduta straordinaria, ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta scritta, con indicazione dei temi da inserire all'ordine del giorno, da non meno di tre componenti. La convocazione, fatta dal Presidente con comunicazione scritta contenente gli argomenti da trattare, deve pervenire a ciascun componente, anche a mezzo fax, almeno tre giorni prima della seduta.

6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno quattro componenti; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni attinenti le modifiche statutarie debbono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, quelle attinenti lo scioglimento e la nomina dei liquidatori con la maggioranza dei tre quarti.

Art. 10 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra avvocati o soci che possiedano la specifica qualifica di revisori contabili e l'iscrizione al relativo registro.

Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità.

Dura in carica per un triennio non reiterabile.

Art. 11 – Diritto di informazione dei soci

Sono messi a disposizione degli enti e persone fisiche che partecipano alla Fondazione i seguenti documenti:

- il bilancio di previsione;
- il rendiconto annuale;
- l'elenco dei soci;
- le relazioni informative del Consiglio di Amministrazione ai soci.

Art. 12 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione, i beni residuati dalla liquidazione saranno devoluti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino oppure, ove ciò non sia consentito da disposizioni di legge, ad enti che hanno fini analoghi a quelli della Fondazione.

Art. 13 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto e dall'atto costitutivo della Fondazione si applicano le disposizioni di legge in materia.

In originale firmati:

Antonio ROSSOMANDO

Maria Domenica CISARO

Sergio NUTINI

Cosimo PALUMBO

Fabio Alberto REGOLI

Roberto ALBERTO

Cristiano DE FILIPPI

Roberto LA MACCHIA

Giuseppe GARRONE

Roberto MARCHETTI

Mario NAPOLI

Michele CARPANO

Marco DI TORO

Augusto FIERRO

Ennio LENTI

Emilia LODIGIANI

Roberto MACCHIA

Michela MALERBA

Marina NOTARISTEFANO

Enrico MAGGIORA

Dario POTO

Giovanni SCALIA

Elena FORGIA

GIANFRANCO RE NOTAIO